

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3261 del 08/07/2019
Oggetto	DPR 59 2019 - DITTA TAHITI GEST SRL NEL COMUNE DI COMACCHIO, V.LE LIBIA 133 - MODIFICA NON SOSTANZIALE ATTO AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3327 del 05/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno otto LUGLIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 17396/2019/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società “**Tahiti Gest s.r.l.**” con sede legale nel Comune di Trento (TN), via del Brennero n. 43 ed attività nel Comune di Comacchio, località Lido delle Nazioni, v.le Libia n. 133. **Autorizzazione** alla **MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di camping e centro termale, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 6357 del 04.12.2018, volturato con atto n. 1816 del 10.04.2019.

## IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 09.05.2019, acquisita al P.G. di Arpae n.86722 del 31.05.2019, presentata al S.U.A.P. del Comune di Comacchio (**pratica 80/2019**) dalla Società “**Tahiti Gest s.r.l.**”, nella persona di Rizzardì Cristina in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Trento (TN), via del Brennero n. 43 ed attività nel Comune di Comacchio, località Lido delle Nazioni, v.le Libia n. 133, per la modifica non sostanziale dell'attività di camping e centro termale, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6357 del 04.12.2018, volturato con atto n. 1816 del 10.04.2019, adottato da ArpaE SAC Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività per le seguenti variazioni:
  - alla rete fognaria dei reflui domestici, derivanti da un ristorante, indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A3” – PF. Tale rete fognaria scarica nella pubblica fognatura nel punto contrassegnato con la lettera “A” (vedi allegato A1 - PF);
  - alla rete fognaria per la realizzazione di piscina e spray park, indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A4” – PF. Tale rete fognaria scarica nella pubblica fognatura nel punto contrassegnato con la lettera “C” (vedi allegato A1 - PF);

- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
  - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - la L.R. n. 5/06;
  - la L.R. 21/2012;
  - la L. 447/95;
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l' Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6357 del 04.12.2018, volturato con atto n. 1816 del 10.04.2019, adottato da ArpaE SAC Ferrara ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Comacchio datata 24.06.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 100007 del 25.06.2019), contenente i seguenti allegati:
  - la presa d'atto del Comune di Comacchio, espressa con nota prot. n. 47910 del 15.09.2015;
  - il Parere di conformità della società C.A.D.F. S.p.A., espresso con nota prot. n. 29450 del 18.06.2019;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6357 del 04.12.2018, volturato con atto n. 1816 del 10.04.2019, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, adottato da ArpaE SAC Ferrara, valutata come non sostanziale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## D I S P O N E

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 6357 del 04.12.2018, volturato con atto n. 1816 del 10.04.2019**, adottata da ArpaE SAC Ferrara, per la **modifica non sostanziale dell'attività di camping e centro termale**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio, alla **Società "Tahiti Gest s.r.l."**, C.F e P.IVA n. 02482070220 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Trento (TN), via del Brennero n. 43 ed attività nel Comune di Comacchio, località Lido delle Nazioni, v.le Libia n. 133, come di seguito indicato:

- **la planimetria denominata "A" - PF ed allegata all'atto su citato, è sostituita da quella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A1" – PF.**

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6357 del 04.12.2018, volturato con atto n. 1816 del 10.04.2019, adottato da ArpaE SAC Ferrara alla quale va unita

alla stessa quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Comune di Comacchio Settore IV ed alla società C.A.D.F. S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Comacchio.

*Firmato Digitalmente*

La Responsabile del Servizio

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**